

BBB
15/12/11



REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI NAPOLI

ESECUZIONE IMMEDIATA

Assessorato all'Ambiente

Dipartimento Ambiente

Direzione centrale lavori pubblici

Proposta di deliberazione prot. 32 del 12 dic 2011

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 120

OGGETTO: indirizzi circa l'avvio del procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas metano.


Atto senza impegno di spesa

15 DIC. 2011

Il giorno nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 11 Amministratori in carica:


SINDACO:

Luigi DE MAGISTRIS




ASSESSORI:

TOMMASO SODANO



ALBERTO LUCARELLI



SERGIO D'ANGELO

GIUSEPPE NARDUCCI

LUIGI DE FALCO

ANNAMARIA PALMIERI

ANTONELLA DI NOCERA

RICCARDO REALFONZO

ANNA DONATI

GIUSEPPINA TOMMASIELLI

MARCO ESPOSITO

BERNARDINO TUCCILLO

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P";

Assume la Presidenza Luigi De Magistris

Partecipa il Segretario del Comune Marco Esposito

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

tl

2

La Giunta comunale su proposta del Vicesindaco e assessore all'Ambiente

Premesso che:

- con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi agli indirizzi di cui alla direttiva comunitaria n. 30/98, a sua volta attuativa dei canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato;
- l'art. 14 del D. Lgs. n. 164/00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara d'appalto a società di capitali, per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli enti locali gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- l'apertura al mercato ed alla concorrenza nel settore del gas è però rimasta in gran parte, ancora oggi, inattuata, nonostante la previsione originaria di un periodo di transizione non certo breve (cinque anni), sicché – a distanza di oltre undici anni dalla emanazione del decreto legislativo n. 164 del 2000 sopra ricordato – nella maggior parte dei comuni metanizzati, proseguono i rapporti concessori costituiti senza procedura ad evidenza pubblica, spesso pluridecennali;
- l'art. 15 del decreto, infatti, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (art. 1, comma 69), e poi, successivamente, per effetto dell'art. 23, comma 1, del D.L. n. 273/05 (convertito nella legge n. 51/06), ha disposto che il termine transitorio per le concessioni in essere (inizialmente previsto per il 31 dicembre 2005) venisse prorogato al 31 dicembre 2007, ovvero, in taluni casi, al 31 dicembre 2009;
- tali termini potevano essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto tempestivo dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse;
- inoltre, l'art. 15, comma 9, del D. Lgs. n. 164/00, nella versione risultante all'esito delle modifiche apportate, ha stabilito una durata massima, anche per le concessioni già affidate mediante gara << ... per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000>>, mentre un diverso termine, e cioè il 21 giugno 2012, è stato fissato nei casi di reti costruite con il finanziamento della legge speciale sulla metanizzazione del Mezzogiorno (legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i.);
- in questo contesto, allo scopo di "favorire" l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire <<i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas>>, ed un secondo destinato a determinare <<gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio>>, nonché <<misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione>>;
- dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei decreti, il secondo dei provvedimenti delegati è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e

poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;

- l'altro decreto delegato previsto dall'art. 46 bis sopra citato, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, è in via di prossima emanazione e pubblicazione, mentre con provvedimento ministeriale del 21 aprile 2011, sono state emanate disposizioni al fine di *"governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164"*, riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;
- in questa situazione, il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato si va completando, in un contesto già strutturato, consolidato e sperimentato in numerose gare poste in essere dai comuni per la concessione del servizio di distribuzione del gas, in conformità alla disciplina del D. Lgs. n. 164 del 2000, mentre - a norma dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. 1° giugno 2011, n. 93 – sussiste ora l'obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio solo su base d'ambito territoriale minimo;
- è quindi opportuno procedere, in applicazione della normativa di settore, ad ogni iniziativa utile per avviare la procedura ad evidenza pubblica in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai decreti delegati sopra richiamati;
- è infatti evidente che ogni indugio avrebbe effetti negativi in termini di mancato introito di somme che possono essere acquisite da tutti i comuni interessati, a valle del procedimento di gara per la nuova concessione del servizio; infatti, con la cessazione del rapporto concessionario in atto, la quota di proprietà della rete di distribuzione spettante al comune in virtù della valorizzazione dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti dal gestore uscente, consentirà al comune di ricevere la corrispondente quota di VRD (vincolo ai ricavi di distribuzione) determinata dall'AEEG in tariffa, attualmente incamerata dal gestore; l'Amministrazione, inoltre, potrà prevedere ulteriori vantaggi, sia economici, sia attinenti al miglioramento e potenziamento del servizio sul territorio, nella predisposizione dei documenti di gara;
- come risulta dai decreti delegati emanati, il comune di Napoli appartiene all'ambito denominato Napoli 1 –“Napoli e impianto costiero” costituito altresì dai comuni di Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano ed è individuato come stazione appaltante della procedura di gara, in quanto comune capoluogo;
- il richiamato art. 46/bis, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) ai commi 3 e 4, nel disporre, come detto, la delega per la definizione degli ambiti territoriali minimi (Atem), ha altresì previsto che i comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni.

Considerato che:

- alla luce di quanto sopra, si rende quindi necessario procedere, nei termini di legge, alla chiusura del rapporto concessionario in vigore con la Soc. Napoletanagas spa, dando avvio al

REQUSTANT GENERAL

procedimento di gara per il nuovo affidamento del servizio su base d'ambito, procedimento che verrà posto in essere dal comune capoluogo in virtù della normativa richiamata;

– ha già avuto luogo in data 30 novembre 2011 una riunione preliminare dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale minimo denominato Napoli 1 "Napoli ed impianto costiero", costituito dai comuni di Napoli, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, allo scopo di chiarire le procedure per l'avvio della gara e di informare i comuni facenti parte dell'ambito della normativa esistente in materia e di recente emanazione.

Ritenuto che:

– le attività tecniche ed amministrative necessarie per lo svolgimento del procedimento presentano molteplici aspetti di natura complessa, che richiedono specifiche esperienze e competenze nel settore, di cui la struttura organizzativa del comune non è dotata, sicché è indispensabile l'apporto di un soggetto esterno idoneo, munito di dette particolari esperienze e competenze, per svolgere i compiti di affiancamento e supporto alla struttura organizzativa del comune, sia nello svolgimento delle attività preordinate al nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ambito come sopra determinato, sia nelle attività di acquisizione dei dati e valutazione della rete comunale in contraddittorio con il gestore uscente.

Preso atto che:

– la Lega Autonomie Locali Campania, nella sua qualità di associazione a servizio delle amministrazioni locali, sta svolgendo una intensa attività di informazione, di formazione, di consulenza tecnica e di ricerca e indagine conoscitiva, per promuovere l'innovazione organizzativa e l'introduzione di nuovi modelli di gestione nei governi locali, si è resa disponibile a fornire il proprio contributo di competenze, professionalità ed esperienze, per affiancare gli enti locali nello svolgimento delle attività preordinate alla concreta attuazione del complesso procedimento da istruire e portare a compimento in materia di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nonché per reperire risorse aggiuntive per il comune derivanti dalla concessione in essere, avvalendosi di qualificate strutture societarie e/o professionali di servizio e di assistenza con essa convenzionate e/o ad essa collegate.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive:

Il coordinatore del dipartimento Ambiente
Giuseppe Pulli

Il direttore della direzione centrale lavori pubblici
Elena Camerlingo

Elena Camerlingo

IL SEGRETARIO GENERALE

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

5

1. DI FORMULARE per le motivazioni in narrativa espresse, uno specifico atto di indirizzo per la chiusura del rapporto concessorio in vigore con la soc. Napoletanagas spa per il servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio del comune di Napoli, e per l'avvio del procedimento ad evidenza pubblica volto all'affidamento della nuova concessione su base d'ambito come determinato dalla normativa vigente.

3. DI PRENDERE ATTO che il comune di Napoli, nella qualità di capoluogo, riveste il ruolo ed il compito di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'ambito Napoli 1 "Napoli ed impianto costiero", costituito dai comuni di Napoli, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano.

4. DI DEMANDARE ai competenti servizi dell'amministrazione gli adempimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi e delle disposizioni di cui sopra, anche avvalendosi, nelle forme e con le modalità consentite dalla legge, della collaborazione della Lega delle Autonomie Locali della Campania.

Atto di indirizzo senza impegno di spesa

Il coordinatore del dipartimento Ambiente
Giuseppe Pulli

Il direttore della direzione centrale lavori pubblici
Elena Camerlingo

Il vicesindaco e assessore all'Ambiente
Tommaso Sodano

LA GIUSTA

Si è ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 101, comma 4, del D. Lgs. 207/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alla incarico di cui alla deliberazione innanzi adottata con voti UNANIMI

DELIBERA

Si darà esecuzione immediata alla presente deliberazione dando incarico ai competenti uffici di attuare le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



6

C O M U N E D I N A P O L I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 52 DEL 12 dic 2011 AVENTE AD OGGETTO:
indirizzi circa l'avvio del procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio
pubblico di distribuzione del gas metano.
Atto senza impegno di spesa

i dirigenti responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprimono il seguente parere di regolarità
tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Favorevole

Il direttore della direzione Lavori pubblici
Elena Camerlingo
Elena Camerlingo
Napoli 12 dic 2011

Il coordinatore del dipartimento Ambiente
Giuseppe Pulli
Giuseppe Pulli

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....

Rubrica..... Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione L.....

Impegno precedente L.....

Impegno presente L..... L.....

Disponibile L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

7

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Letto il favorevole parere di regolarità tecnica.

Con il provvedimento in oggetto, pervenuto in data odierna, la Giunta intende formulare indirizzi per la chiusura del rapporto concessorio con la società Napoletanagas s.p.a., ai fini dell'avvio del procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione su base d'ambito.

Preso atto delle dichiarazioni riportate nella parte narrativa, redatta dal dirigenza competente, con attestazione di responsabilità, da cui, tra l'altro, si evince che:

- “risultano ormai definiti e perimetinati i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito”;
- è “opportuno procedere, in applicazione della normativa di settore, ad ogni iniziativa utile per avviare la procedura ad evidenza pubblica in conformità alla previsione degli ambiti come determinato dai decreti delegati”;
- “come risulta dai decreti delegati emanati, il comune di Napoli appartiene all'ambito denominato Napoli I - “Napoli e impianto costiero” costituito altresì dai comuni di Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano ed è individuato come stazione appaltante della procedura di gara, in quanto comune capoluogo”.

L'art. 15 del D.Lgs. 164/2000, nel disciplinare il regime transitorio nell'attività di distribuzione del gas naturale, prevede quanto segue:

- comma 1: “*Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata [...]*”;
- comma 9: “*Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000*”.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.1.2011, avente ad oggetto “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”, prevede che:

- all'art. 1, comma 2: con “*decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, da comunicare alla Conferenza Unificata, sono indicati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale*”;
- all'art. 2, comma 1: “*Gli Enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidano il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica*”;
- all'art. 3: “*1. Nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentra progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale. 2. Con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione di cui al comma 1 [...]*”

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla correttezza e compiutezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, alla motivazione dell'atto, nonché alla coerenza delle scelte rispetto agli atti di regolazione e di programmazione approvati e all'idoneità delle stesse in relazione alle finalità che l'Ente intende perseguire.

8
Resta inteso che:

- rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli indirizzi forniti dagli Organi dell'Ente;
- qualora dall'esecuzione del provvedimento in oggetto derivi la necessità di acquisire prestazioni di servizi, la dirigenza competente vi provvederà nel rispetto della disciplina vigente in materia di contratti pubblici previa attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte della Ragioneria Generale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e degli artt. 151, comma 4, e 191 del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

15.12.11

VISTO:
Il Sindaco

Deliberazione di G.C. n. 1208 del 15/12/11 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine , separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

11 GEN. 2012

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addl

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure attuative.

Addl.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Attestazione di conformità
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 9 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. 1208 del 15/12/11

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.